

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.⁽¹⁾

(1) Revoca il regolamento approvato con il D.P.G.R. 6/5/1988, n. 0160/Pres. (B.U.R. 16/8/1988, n. 103).

CAPO I

GARANZIE FINANZIARIE A FAVORE DEI COMUNI PER COPRIRE I COSTI DI
EVENTUALI INTERVENTI NECESSARI PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ
DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO ED IL RECUPERO DELL'AREA
INTERESSATA

Art. 1

Soggetti obbligati

1. I privati operatori che gestiscono impianti di recupero o di⁽¹⁾ smaltimento di rifiuti devono prestare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità stabilite nel presente Capo, apposite garanzie finanziarie a favore del Comune sede dell'impianto.

(1) Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPR. 9/7/2010, n. 0162/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).

Art. 2

Costituzione della garanzia

1. L'ammontare della garanzia finanziaria viene stabilito con il provvedimento di autorizzazione regionale secondo i criteri di cui all'articolo 3 e la garanzia deve essere costituita esclusivamente con le seguenti modalità:

- a) mediante valida e reale cauzione ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) mediante fidejussione bancaria, rilasciata da agenzie di credito di cui all'articolo 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) mediante fidejussione assicurativa, rilasciata da Società autorizzate a costituire garanzia a favore dello Stato ed altri enti pubblici, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

2. L'atto deve in ogni caso espressamente indicare che la garanzia finanziaria viene prestata per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata.

Art. 3

Determinazione delle garanzie⁽¹⁾

1. L'importo delle garanzie finanziarie viene determinato in base alla potenzialità autorizzata dell'impianto tecnologico, calcolata come potenzialità teorica massima di progetto ovvero in base alla capacità autorizzata del deposito preliminare o della messa in riserva, calcolata come capacità massima di progetto ed in base alla tipologia dei rifiuti, secondo i criteri di seguito indicati:

- a) per impianti tecnologici per lo smaltimento o il recupero di rifiuti urbani con potenzialità autorizzata:
 - 1) fino a 100 t/g : euro 152.705,98;
 - 2) superiore a 100 t/g e fino a 300 t/g : euro 152.705,98 + euro 381,76 per ogni t/g eccedente le prime 100;
 - 3) superiore a 300 t/g . euro 229.057,98 + euro 190,88 per ogni t/g eccedente le prime 300;
- b) per impianti tecnologici per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata :
 - 1) fino a 25 t/g : euro 76.352,99;
 - 2) superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g : euro 76.352,99 + euro 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25 t/g;
 - 3) superiore a 100 t/g : euro 190.882,49 + euro 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100;
- c) per impianti tecnologici per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti pericolosi con potenzialità autorizzata :
 - 1) fino a 25 t/g : euro 152.705,98;
 - 2) superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g : euro 152.705,98 + euro 3.054,12 per ogni t/g eccedente le prime 25 t/g;
 - 3) superiore a 100 t/g : euro 381.764,98 + euro 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 100;
- d) per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata:
 - 1) sino a 100 metri cubi : euro 7635,30;
 - 2) superiore a 100 metri cubi e fino a 500 : euro 7635,30 + euro 57,27 per ogni metro cubo eccedente i primi 100;
 - 3) superiore a 500 metri cubi : euro 30.541,30 + euro 38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500;
- e) per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi con capacità autorizzata:
 - 1) sino a 100 metri cubi : euro 15.270,60;
 - 2) superiore a 100 metri cubi e fino 500: euro 15.270,60 + euro 114,53 per ogni metro cubo eccedente i primi 100;
 - 3) superiore a 500 metri cubi : euro 61.082,60 + euro 76,35 per ogni metro cubo eccedente i primi 500;

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, c. 1, DPRReg. 23/10/2009, n. 0297/Pres. (B.U.R. 4/11/2009, n. 44).

Art. 4
Durata e svincolo della garanzia

1. (ABROGATO).⁽¹⁾

2. (ABROGATO).⁽²⁾

(1) Comma abrogato da art. 6, DPRReg. 18/11/2005, n. 0409/Pres. (B.U.R. 23/11/2005, n. 47).

(2) Comma abrogato da art. 9, DPRReg. 11/8/2005, n. 0266/Pres. (B.U.R. 7/9/2005, n. 36).

Art. 4 bis
Svincolo della garanzia⁽¹⁾

1. La garanzia finanziaria è svincolata, a richiesta, dopo la chiusura dell'impianto tecnologico, del deposito preliminare o della messa in riserva e, comunque, dopo l'accertamento, da parte della Provincia competente per territorio, della corretta sistemazione finale dell'area.

(1) Articolo aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 23/10/2009, n. 0297/Pres. (B.U.R. 4/11/2009, n. 44).

CAPO II
GARANZIE FINANZIARIE PER COPRIRE I COSTI DEGLI EVENTUALI
INTERVENTI NECESSARI PER LA BONIFICA ED IL RISANAMENTO DEL
TERRITORIO A SEGUITO DEI DANNI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI NONCHÉ PER
EVENTUALI RISARCIMENTI DI DANNI CAGIONATI A TERZI

Art. 5
Principi generali

1. I privati operatori che effettuano attività di raccolta e trasporto di materiali tossici e nocivi devono prestare a favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia apposita garanzia finanziaria, costituita esclusivamente secondo le modalità indicate ai punti a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2.

2. L'atto deve in ogni caso espressamente indicare che la garanzia finanziaria viene prestata per coprire i costi degli eventuali interventi necessari per la bonifica ed il risanamento del territorio a seguito dei danni prodotti dalle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi nonché per eventuali risarcimenti di danni cagionati a terzi.

Art. 6
Determinazione della garanzia

L'ammontare della garanzia finanziaria viene stabilita con il provvedimento di autorizzazione regionale ed è costituito da un importo fisso di lire 132⁽¹⁾ milioni e da un

importo aggiuntivo, pari a lire 132.000⁽¹⁾ per tonnellata, calcolato in base al quantitativo annuo di rifiuti da raccogliere e trasportare.

(1) Importi modificati dall'art. 2, D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17) e da maggiorare del 12% come previsto dall'art. 1, D.P.G.R. 30/9/1997, n. 0310/Pres. (B.U.R. 29/10/1997, n. 44).

Art. 7

Durata e svincolo della garanzia

1. La garanzia finanziaria deve avere validità fino alla scadenza dell'autorizzazione regionale.

2. La garanzia potrà essere svincolata, a richiesta, o alla suddetta scadenza o in qualsiasi altro momento, in caso di cessazione anticipata dell'attività.

CAPO III MODULISTICA

Art. 8

Registri di carico e scarico

1. Il registro di carico e scarico relativo alla produzione, al trattamento, allo stoccaggio ed al trasporto di rifiuti tossici e nocivi, previsto dall'articolo 19 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché allo stoccaggio provvisorio di cui ai commi da 5 a 5 octies dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, deve uniformarsi all'allegato <<Modello A>>.

2. In tutti gli altri casi nonché per le attività cui all'articolo 3, comma 5, della legge 9 novembre 1988, n. 475, il registro di carico e scarico deve uniformarsi all'allegato <<Modello B>>.

3. Tutti i registri di carico e scarico devono essere vidimati dall'Ufficio del Registro, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

4. I registri di carico e scarico devono essere tenuti presso ogni impianto ed i movimenti devono venir riportati giornalmente.

Art. 9

Bolla di accompagnamento

1. Per i soggetti privati che effettuano imprenditorialmente il trasporto di rifiuti, con esclusione di quelli urbani in appalto od in concessione da enti pubblici nonché di quelli tossici e nocivi, disciplinati dagli articoli 8 e 10 del presente Capo, la registrazione del carico e dello scarico si attua, anche nei casi in cui non sia prescritta l'autorizzazione, per ogni singolo trasporto, mediante l'accompagnamento dei rifiuti con apposita bolla recante le seguenti indicazioni:

- a) nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta che effettua il trasporto;
- b) data e luogo del prelievo;
- c) natura e quantità dei rifiuti trasportati;
- d) luogo di destinazione e nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale del destinatario;
- e) targa e caratteristiche del mezzo di trasporto.

2. La bolla di accompagnamento deve essere compilata in tre esemplari, datata e firmata dal produttore o detentore del rifiuto e controfirmata dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore ed una copia presso il destinatario; l'altra copia, costituita dalla matrice, deve rimanere unita al bollettario e conservata dal trasportatore.

Art. 10

Formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti tossici e nocivi

1. Il formulario di identificazione ai fini del trasporto di rifiuti tossici e nocivi previsto dall'articolo 18 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, deve uniformarsi all'allegato modello <<C>>.

2. Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

3. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore; la quarta copia deve essere inviata alla Provincia.

CAPO IV

APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STOCCAGGI PROVVISORI DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 15, DAL COMMA 5 AL COMMA 5 OCTIES, DELLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1987, N. 30 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 11 Modalità

1. I produttori di rifiuti tossici e nocivi, compresi coloro che li acquisiscono nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale o di servizio nonché i Comuni che svolgono direttamente o mediante aziende municipalizzate l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, devono realizzare gli stoccaggi provvisori di cui all'articolo 15, dal comma 5 al comma 5 octies, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità agli elaborati tecnici presentati a corredo della relativa istanza da formularsi esclusivamente secondo l'allegato <<Modello D>> e comunque con l'osservanza delle prescrizioni dettate dalla citata norma.⁽¹⁾

2. L'istanza può avere ad oggetto la realizzazione, all'interno dello stesso stabilimento, di più punti di stoccaggio provvisorio, purché le quantità complessivamente stoccate non superino i limiti quantitativi consentiti dall'articolo 15, commi 5 e 5 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

3. (ABROGATO).⁽²⁾

4. Qualora la documentazione presentata a corredo dell'istanza risulti incompleta o non conforme alla normativa vigente, l'istanza stessa sarà dichiarata inaccoglibile.

5. (ABROGATO).⁽²⁾

(1) Comma sostituito dall'art. 3, D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17).

(2) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17).

Art. 12 Incompatibilità⁽¹⁾

1. In considerazione della peculiarità delle procedure introdotte dall'articolo 15, commi dal 5 al 5 octies, della legge regionale 30/87 e successive modifiche ed integrazioni, non può coesistere, all'interno dello stesso stabilimento, uno stoccaggio provvisorio in conto proprio di rifiuti tossici e nocivi autorizzato ai sensi delle norme succitate con altro stoccaggio provvisorio in conto proprio di rifiuti tossici e nocivi autorizzato ai sensi degli articoli 11 e 14 della citata legge regionale 30/87.

2. Gli uffici provvederanno a regolarizzare le eventuali situazioni già formalmente autorizzate in difformità del disposto di cui al precedente comma, consentendo l'attuazione delle necessarie e conseguenti procedure al fine di garantire la continuità dello stoccaggio e/o il più corretto smaltimento dei rifiuti già stoccati.

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17).

Art. 13⁽¹⁾

(ABROGATO)

(1) Articolo abrogato dall'art. 5, D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17).

Art. 14 Prescrizioni ed obblighi

1. Per l'attività di stoccaggio provvisorio⁽¹⁾ è obbligatoria la tenuta del registro di carico e scarico, di cui all'articolo 8 e la registrazione per la presa in carico deve essere effettuata al momento dell'introduzione dei rifiuti nel punto di stoccaggio.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 11 deve essere tenuto un registro di carico e scarico per ogni punto di stoccaggio provvisorio.

3. La successiva fase di raccolta e trasporto dei rifiuti deve essere effettuata da ditte munite di autorizzazione regionale nelle forme e nei modi stabiliti per il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi.

4. Entro i primi due mesi di ogni anno devono essere trasmessi i dati relativi all'attività svolta nell'anno solare precedente alla Direzione regionale dell'ambiente, alla Provincia, al Comune e all'U.S.L. competenti ai fini e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Ogni variazione inerente la gestione dello stoccaggio provvisorio deve essere comunicata agli enti di cui sopra.

(1) Parole abrogate dall'art. 6, D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17).

CAPO V

DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO DA CORRISPONDERE AI COMUNI SEDE DI IMPIANTI DI RECUPERO O DI⁽¹⁾ SMALTIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI RELATIVI DISAGI

(1) Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 9/7/2010, n. 0162/Pres. (B.U.R. 21/7/2010 n. 29).

Art. 15

Principi generali

1. I Comuni, nel cui territorio sono in attività impianti di recupero o di⁽¹⁾ smaltimento di rifiuti, provenienti anche da altri Comuni, hanno titolo ad essere risarciti dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del⁽²⁾ proprietario dell'impianto, di un apposito indennizzo.

(1) Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPRReg. 9/7/2010, n. 0162/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).

(2) Parole abrogate dal D.P.G.R. 21/12/1994, n. 0444/Pres. (B.U.R. 8/2/1995, n. 6).

Art. 16

(Determinazione dell'indennizzo)⁽¹⁾

L'indennizzo viene determinato sulla base della seguente tabella:

- a) per impianti tecnologici per il recupero o lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili:
 - euro 1,27 per tonnellata;
- b) per impianti tecnologici per il recupero o lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nonché discariche per rifiuti non pericolosi:
 - euro 1,91 per tonnellata;
- c) per impianti tecnologici per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti pericolosi nonché discariche per rifiuti pericolosi :
 - euro 3,82 per tonnellata;
- d) per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi:

- euro 1,91 per metro cubo;
- e) per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi:
 - euro 3,82 per metro cubo.

(1) Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPR. 9/7/2010, n. 0162/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).

Art. 16 bis

Indennizzo per gli impianti di bacino⁽¹⁾

1. Gli ammontari degli indennizzi determinati all'articolo 16 sono raddoppiati qualora l'impianto considerato sia individuato quale «impianto di bacino» dal Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, o, nelle more della sua adozione, dai Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi già approvati e vigenti ai sensi dell'articolo 30 comma 2 della legge regionale 14 giugno 1996 n. 22.

(1) Articolo aggiunto dal D.P.G.R. 30/9/1997, n. 0310/Pres. (B.U.R. 29/10/1997, n. 44).

Art. 17

Modalità della corresponsione

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il proprietario dell'impianto versa in un'unica soluzione alla Tesoreria del Comune sede dell'impianto medesimo, il corrispettivo dell'indennizzo, determinato sulla base della quantità smaltita durante l'anno precedente.

2. Ai fini del calcolo dell'indennizzo non vengono presi in considerazione i rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale e smaltiti nel suddetto impianto.

CAPO VI

REQUISITI E MODALITÀ PER L'OTTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA GESTIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE FUNZIONI

Art. 18

Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono ottenere l'abilitazione regionale prevista dall'articolo 29 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, devono presentare domanda alla Direzione regionale dell'ambiente nei termini fissati da apposito bando approvato dall'Assessore regionale all'ambiente e pubblicato sul B.U.R.

2. La domanda deve essere redatta su apposito modello, specificando la tipologia dell'impianto per il quale viene richiesta l'abilitazione.

3. Per impianti tecnologici di potenzialità inferiore alle 100 t/g è obbligatoria l'abilitazione relativa agli impianti tecnologici con potenzialità da 100 a 300 t/g.

4. L'abilitazione relativa ad impianti tecnologici di potenzialità superiore a 300 t/g consente anche la gestione di impianti di potenzialità inferiore.

5. Analogamente, ciascuna abilitazione alla gestione di discarica controllata consente la gestione di tutte le discariche di categoria inferiore secondo il seguente ordine decrescente di pericolosità:

- discarica controllata di 3^a categoria;
- discarica controllata di 2^a categoria, tipo C;
- discarica controllata di 1^a categoria e 2^a categoria, tipo B;
- discarica controllata di 2^o categoria, tipo A.⁽¹⁾

6. Le abilitazioni provvisorie di cui all'articolo 36 della legge regionale 30/87 e successive modifiche ed integrazioni non potranno essere rilasciate dopo la pubblicazione sul B.U.R. del primo elenco di abilitati approvato ai sensi del successivo articolo 19, comma 4.⁽²⁾

(1) Comma sostituito dall'art. 8, D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17).

(2) Comma aggiunto dall'art. 8, D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17).

Art. 19

Accertamento dell'idoneità

1. L'idoneità del candidato viene accertata mediante esame colloquio, da una apposita commissione, nominata dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima e composta da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario designato dall'Assessore regionale all'ambiente che la presiede, nonché da altri quattro membri, di cui due designati dall'Assessore regionale all'ambiente, uno designato dall'Assessore regionale alla sanità ed uno designato di concerto dai Presidenti delle Province.

2. I Presidenti delle Province devono designare il nominativo di loro competenza nel termine di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancato rispetto del termine, l'Assessore regionale all'ambiente provvederà alla diretta designazione del componente mancante.

3. Funge da segretario un dipendente della Direzione regionale dell'ambiente.

4. A conclusione degli esami-colloquio di tutti i candidati verrà formulato l'elenco degli abilitati, che sarà approvato con apposito decreto dell'Assessore regionale all'ambiente e pubblicato sul B.U.R. Tale decreto costituirà abilitazione a tutti gli effetti per ciascuno dei soggetti ivi inseriti a decorrere dalla data della sua pubblicazione.⁽¹⁾

(1) Aggiunte parole dall'art. 9, D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17).

Art. 20

Titoli di studio e materie di esame⁽¹⁾

Il titolo di studio che il candidato deve possedere per conseguire l'abilitazione regionale e le materie esclusivamente connesse all'ambito dello smaltimento dei rifiuti,

sulle quali verterà l'esame di cui all'articolo precedente sono, per ciascuna tipologia d'impianto, così stabilite:

a) impianti tecnologici con potenzialità superiore a 300 t/g:

titolo di studio: laurea in discipline tecnico-scientifiche;

materie d'esame

- metodologia di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento agli impianti tecnologici;
- chimica e merceologia;
- termodinamica, meccanica ed elettrotecnica;
- legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento di rifiuti e di inquinamento;
- cenni di normativa antincendio ed infortunistica;

b) impianti tecnologici con potenzialità da 100 a 300 t/g:

titolo di studio: diploma di scuola media superiore;

materie d'esame:

- metodologia di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento agli impianti tecnologici;
- elementi di chimica e di merceologia;
- elementi di termodinamica, di meccanica e di elettrotecnica;
- legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento di rifiuti e di inquinamento;
- cenni di normativa antincendio ed antinfortunistica;

c) discariche controllate di 3^a categoria:

titolo di studio: laurea in discipline tecnico-scientifiche;

materie d'esame:

- tecniche di smaltimento in discarica controllata;
- chimica e merceologia;
- legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di inquinamento;
- cenni di normativa antincendio ed antinfortunistica;

d) discariche controllate di 2^a categoria tipo C:

titolo di studio: laurea in discipline tecnico-scientifiche;

materie d'esame:

- tecniche di smaltimento in discarica controllata;
- elementi di chimica e di merceologia;
- legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di inquinamento;
- cenni di normativa antincendio ed antinfortunistica;

e) discariche controllate di 1^a categoria e di 2^a categoria, tipo B:

titolo di studio: diploma di scuola media superiore;

materie d'esame:

- tecniche di smaltimento in discarica controllata;
- trattamento e smaltimento dei percolati e del biogas;
- legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di inquinamento;
- cenni di normativa antincendio ed antinfortunistica;

f) discariche controllate di 2^a categoria tipo A:

titolo di studio: diploma di scuola media inferiore;

materie d'esame:

- tecniche di smaltimento in discarica controllata;
- legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di inquinamento;
- cenni di normativa antincendio ed infortunistica.

(1) Articolo sostituito dall'art. 10, D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17).

Art. 21

Funzioni e responsabilità

1. Il soggetto munito di abilitazione regionale e preposto alla gestione di un impianto sovrintende al corretto funzionamento delle operazioni di smaltimento.

2. In particolare è responsabile:

- a) della verifica dell'efficienza dei macchinari e delle attrezzature;
- b) del controllo della qualità e quantità di rifiuti conferiti ai fini della loro corrispondenza alle autorizzazioni regionali;
- c) della regolare tenuta dei registri di carico e scarico;
- d) della regolare manutenzione e gestione, ad ogni effetto, dell'impianto di smaltimento, con particolare riguardo ai sistemi di monitoraggio eventualmente prescritti.

3. La sostituzione temporanea del responsabile della gestione con altro soggetto abilitato deve essere annotata, nello stesso giorno, nel registro di carico e scarico, mentre quella definitiva deve essere comunicata preventivamente alla Direzione regionale dell'ambiente, alla Provincia e all'U.S.L. territorialmente competenti.

4. Il soggetto abilitato indipendentemente dal numero di abilitazioni conseguite, non può essere preposto come responsabile a più di due impianti di smaltimento.⁽¹⁾

5. Ai fini dell'applicazione del presente comma non rientra nel computo l'esercizio della mera attività di controllo di discariche, susseguente alla chiusura delle stesse ai sensi del precedente articolo 4, mentre la gestione di più impianti localizzati nella stessa unità produttiva viene considerata quale preposizione a unico impianto.⁽²⁾

6. Il soggetto abilitato è tenuto a trasmettere alla Direzione regionale dell'ambiente, ogniqualvolta assuma la gestione di un impianto, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'indicazione degli impianti dallo stesso gestiti.⁽²⁾

7. L'abilitato dovrà, altresì, sottoscrivere per accettazione la comunicazione del nominativo del responsabile trasmessa ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 30/87 e successive modifiche ed integrazioni.⁽²⁾

(1) Comma sostituito dall'art. 11, D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17).

(2) Comma aggiunto dall'art. 11, D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17).

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 Primo bando

1. Il primo bando per le abilitazioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni verrà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini della partecipazione all'esame colloquio di cui al precedente articolo 19, per i soli soggetti titolari dell'abilitazione provvisoria, di cui all'articolo 36 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, si prescinde dal possesso del corrispondente titolo di studio.⁽¹⁾

(1) Comma sostituito dall'art. 12, D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17).

Art. 23 Adeguamento garanzie finanziarie

1. Ad ogni aggiornamento, l'adeguamento delle garanzie finanziarie ai nuovi limiti di valore dovrà essere effettuato dai privati operatori di cui agli articoli 1 e 5 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto del Presidente della Giunta di approvazione degli stessi.⁽¹⁾

2. Qualora l'adeguamento delle garanzie finanziarie non venga prestato nel termine di cui al comma precedente, l'autorità competente all'emanazione del provvedimento autorizzativo procederà alla sospensione delle relative autorizzazioni.

3. Qualora i soggetti interessati non provvedano ad adeguare le garanzie finanziarie nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione, le relative autorizzazioni saranno dichiarate decadute.

(1) Comma sostituito dall'art. 13, D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17).

Art. 24 Aggiornamento dei limiti di valore

1. I limiti di valore previsti dal presente regolamento vengono aggiornati almeno ogni due anni.

Art. 25 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione sul B.U.R.

carico – scarico dei rifiuti tossici e nocivi

(D.P.R. 10·9·1982, n. 915, art. 19)

- per impianto di produzione
- per impianto di stoccaggio provvisorio
- per impianto di trattamento
- per impianto di stoccaggio definitivo
- per impresa di trasporto

con sede in _____
comune _____ provincia _____
via _____
_____ telefono _____

denominazione o ragione sociale _____

con sede in _____
cap. _____ provincia _____

_____ via _____ telefono _____

codice fiscale _____

autorizzazioni D.G.R. 915/1982

n. _____ del _____

n. _____ del _____

n. _____ del _____

n. e tipo movimento	data movimento	natura, stato fisico, caratteristiche chimico-fisiche e composizione del rifiuto	QUANTITÀ								n. identificazione contenitore	
			c 7-8 e 10				d 4					
			peso rifiuto Kg.				volume rifiuto mc					
g		m		a		(1) (2) (3) (4)		(1) (2) (3) (4)		(1) (2) (4)		
N. _____ C (1) S (2) TP (3) TT (4) riferimento movimento n. _____ del _____		Natura: <input type="checkbox"/> Organica; <input type="checkbox"/> Inorganica; <input type="checkbox"/> Mista. c1/7										
		Stato fisico: _____ c2/8										
		pH compreso da [][] a [][]; % H ₂ O [][] c3/10a										
		Materiali sedimentabili _____										
		COD _____ Densità _____										
		Residuo secco a 105 °C (solo per i fanghi) _____ % in peso										
		Residuo secco a 600 °C (solo per i fanghi) _____ % in peso										
		Sostanze presenti che rendono i rifiuti tossici e nocivi (*):										
		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]										
		[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]										
		Altri metalli non considerati nel D.P.R. 915/82:										
		Altre sostanze: _____										
N. _____ C (1) S (2) TP (3) TT (4) riferimento movimento n. _____ del _____		Natura: <input type="checkbox"/> Organica; <input type="checkbox"/> Inorganica; <input type="checkbox"/> Mista. c1/7										
		Stato fisico: _____ c2/8										
		pH compreso da [][] a [][]; % H ₂ O [][] c3/10a										
		Materiali sedimentabili _____										
		COD _____ Densità _____										
		Residuo secco a 105 °C (solo per i fanghi) _____ % in peso										
		Residuo secco a 600 °C (solo per i fanghi) _____ % in peso										
		Sostanze presenti che rendono i rifiuti tossici e nocivi (*):										
		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]										
		[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]										
		Altri metalli non considerati nel D.P.R. 915/82:										
		Altre sostanze: _____										
N. _____ C (1) S (2) TP (3) TT (4) riferimento movimento n. _____ del _____		Natura: <input type="checkbox"/> Organica; <input type="checkbox"/> Inorganica; <input type="checkbox"/> Mista. c1/7										
		Stato fisico: _____ c2/8										
		pH compreso da [][] a [][]; % H ₂ O [][] c3/10a										
		Materiali sedimentabili _____										
		COD _____ Densità _____										
		Residuo secco a 105 °C (solo per i fanghi) _____ % in peso										
		Residuo secco a 600 °C (solo per i fanghi) _____ % in peso										
		Sostanze presenti che rendono i rifiuti tossici e nocivi (*):										
		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]										
		[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]										
		Altri metalli non considerati nel D.P.R. 915/82:										
		Altre sostanze: _____										
annotazioni: (m/20)												

NOTE:	(1)	rifiuto prodotto e stoccato; rifiuto in arrivo per lo stoccaggio provvisorio e/o il trattamento.
	(2)	rifiuto conferito
	(3)	rifiuto trasportato.
	(4)	rifiuto trattato o stoccato definitivamente.
	(c3)	se possibile indicare i parametri richiesti.
	(*)	barrare il numero con il quale le sostanze presenti che rendono il rifiuto tossico e nocivo sono classificate nell'allegato del D.P.R. 915/82 o dal quale viene prelevato il rifiuto.
	(e)	Nel caso la registrazione riguardi lo stoccaggio definitivo, indicare gli estremi del settore nel quale viene effettuato il trattamento finale.
	(f/1)	il numero a destra indica il corrispondente riquadro del formulario di identificazione per il trasporto.
	(m)	indicare con il numero del movimento il nome dato al rifiuto ed altre eventuali informazioni significative; non utilizzare voci generiche tipo fanghi, acque, polveri, ma precisare la tipologia e comunque, se noto, il processo di lavorazione originante il rifiuto.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI (D.P.R. n. 915/82, art. 19).

Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonché presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un registro di carico e scarico su cui debbono essere annotati tutti i movimenti di rifiuti tossici e nocivi in uscita e/o in entrata.

VIDIMAZIONE

Ogni foglio deve essere numerato e bollato dall'ufficio del registro.

INTESTAZIONE DEL LIBRO

Barrare la voce che interessa tra:

- 1) per impianto di produzione;
- 2) per impianto di stoccaggio provvisorio;
- 3) per impianto di trattamento;
- 4) per impianto di stoccaggio definitivo;
- 5) per impresa di trasporto.

Indicare l'indirizzo dell'impianto anche quando coincida con la sede legale.

Autorizzazione: indicare gli estremi dell'autorizzazione (numero e data decreto).

Nome e ragione sociale: indicare in maniera completa.

Sede legale: indicare in maniera completa anche quando coincidono con l'indirizzo dell'impianto.

Codice fiscale e/o partita IVA: indicare il codice fiscale del soggetto interessato.

NUMERO E TIPO MOVIMENTO (riquadro a)

Numero: numero progressivo annuale a partire da 1; la numerazione ricomincia da 1 ogni anno.

Movimento: barrate la casella contraddistinta:

- 1) dalla lettera C per il rifiuto prodotto e stoccato, nonché per il rifiuto consegnato all'impianto per lo stoccaggio provvisorio e/o il trattamento;
- 2) dalla lettera S per il rifiuto che esce dall'impianto conferito a terzi;
- 3) dalle lettere TP per il rifiuto trasportato;
- 4) dalle lettere TT per il rifiuto trattato o stoccato definitivamente nell'impianto.

Riferimento movimento: indicare il numero e la data del movimento che ha riguardato il rifiuto registrato precedentemente presso lo stesso impianto; nel caso in cui il rifiuto è afferito per la prima volta non compilare la voce, ma annullare gli spazi con un tratto. Invece nel caso di rifiuto che viene prima registrato per lo stoccaggio e in seguito anche per il trattamento indicare gli estremi della precedente registrazione.

DATA (riquadro b)

Riportare la data del movimento.

NATURA, STATO FISICO, CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E COMPOSIZIONE DEL RIFIUTO (riquadro c)

Per i rifiuti che vengono consegnati all'impianto o trasportati riportare i dati indicati nelle corrispondenti voci del modello Regionale di formulario di identificazione per il trasporto:

riquadri 7 e 8 - 10a. - 10b.

Riportare in ogni caso:

Natura (riquadro C 1): barrare la voce che interessa.

Stato fisico (riquadro C 2): riportare la voce che interessa tra le seguenti:

- 1) solido
- 2) fangoso pompabile
- 3) fangoso palabile
- 4) fluido con precipitato solido
- 5) fluido a più fasi

- 6) fluido a temperatura superiore a... °C (indicare il dato per rifiuti di norma allo stato liquido che però possono solidificare e/o tornare liquidi ad una certa temperatura)
- 7) emulsione
- 8) liquido a temperatura ambiente.

pH compreso da ... a ... % di H₂O ...; Materiali sedimentabili; COD; Densità; Residuo secco a 105 °C (solo per i fanghi)... % in peso; Residuo secco a 600 °C (solo per i fanghi)... % in peso (riquadro c 3): indicare se possibile i parametri richiesti.

Sostanze presenti che rendono i rifiuti tossici e nocivi (riquadro c4): barrare la casella con il numero della voce che interessa tra le seguenti classificate nell'allegato del D.P.R. n. 915/82:

- 1) Arsenico e suoi composti;
- 2) Mercurio e suoi composti;
- 3) Cadmio e suoi composti;
- 4) Tallio e suoi composti;
- 5) Berillio e suoi composti;
- 6) Composti di Cromo esavalente;
- 7) Piombo e suoi composti;
- 8) Antimonio e suoi composti;
- 9) Fenoli e loro composti;
- 10) Isocianati;
- 11) Cianuri organici ed inorganici;
- 12) Composti organoalogenati esclusi i polimeri inerti e altre sostanze considerate nel presente elenco;
- 13) Solventi clorurati;
- 14) Solventi organici;
- 15) Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
- 16) Prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione;
- 17) Composti farmaceutici;
- 18) Perossidi, clorati, perclorati e azoturi;
- 19) Eteri;
- 20) Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti sull'ambiente non sono conosciuti;
- 21) Amianto (polveri e fibre);
- 22) Selenio e suoi composti;
- 23) Tellurio e suoi composti;
- 24) Composti aromatici policiclici (con effetti cancerogeni);
- 25) Metalli carbonili;
- 26) Composti del rame solubili;
- 27) Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli;
- 28) Policlorodifenili policlorotriifenili e loro miscele.

Altri metalli non considerati nel D.P.R.n.915/82 (riquadro c4): possono essere riportati anche con il simbolo chimico.

Altre sostanze (riquadro c 4): indicare le sostanze presenti nei rifiuti anche potenzialmente pericolose per la salute pubblica e/o l'ambiente, ma che non rientrano tra quelle elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/82.

QUANTITA' (riquadro d)

Per i rifiuti che vengono consegnati all'impianto e/o trasportati i dati indicati nelle corrispondenti voci del modello Regionale di formulario di identificazione per il trasporto:

riquadro n. 4.

Riportare in ogni caso:

Peso rifiuto: esprimere in Kg.

Volume rifiuto: esprimere in mc.

ANNOTAZIONI (riquadro m)

Indicare con il numero del movimento il nome dato al rifiuto ed eventuali altre informazioni significative. Non utilizzare voci generiche tipo fanghi, acque, polveri ma precisare la tipologia e comunque, se è noto il processo di lavorazione originante il rifiuto. Per i rifiuti che vengono consegnati all'impianto o trasportati riportare i dati indicati nella corrispondente voce del modello Regionale di formulario di identificazione per il trasporto: riquadro n. 20.

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE CONTENITORE (riquadro e)

Indicare gli estremi di identificazione numero colore ecc del contenitore (cisterna, serbatoio, magazzino ecc) nel quale è stoccato o dal quale viene prelevato il rifiuto. Nel caso la registrazione riguardi lo stoccaggio definitivo, indicare inoltre gli estremi del settore nel quale viene effettuato il trattamento finale.

PRODUTTORE O DETENTORE RIFIUTO (riquadro f)

Indicare nome o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA del produttore, o detentore estremi dell'autorizzazione Regionale (numero e data decreto). Indicare inoltre il luogo di produzione del rifiuto.

Tutti i rifiuti devono essere conferiti e/o recapitati a soggetti autorizzati.

Per i rifiuti che vengono consegnati all'impianto e/o trasportati riportare i dati indicati nella corrispondente voce del modello Regionale di formulario di identificazione per il trasporto:
riquadro n. 1.

Nel caso di rifiuto già preso in carico dall'impianto (e/o l'impresa) in precedenza per un'altra operazione (ad esempio prima preso in carico per lo stoccaggio provvisorio ed ora scaricato per il trattamento) il detentore e l'impianto (e/o l'impresa) stesso che ha preso in carica il rifiuto.

Riportare in ogni caso:

Nome o ragione sociale: indicare in maniera completa;

Codice fiscale: indicare e/o indicare partita IVA;

Sede legale: indicare anche quando coincide con il luogo di produzione o detenzione; indicare in maniera completa;

Luogo di produzione o detenzione: indicare l'indirizzo del luogo di produzione o detenzione;

Autorizzazione n.: indicare gli estremi dell'autorizzazione, numero e data del decreto.

TRASPORTATORE RIFIUTO (riquadro g)

Indicare nome o ragione sociale, sede legale codice fiscale e/o partita IVA del trasportatore, estremi dell'autorizzazione Regionale (numero e data del decreto).

Tutti i rifiuti devono essere conferiti e/o recapitati a soggetti autorizzati.

Per i rifiuti che vengono consegnati all'impianto e/o trasportati, riportare i dati indicati nella corrispondente voce del modello Regionale di formulario di identificazione per il trasporto:
riquadro n. 2.

Riportare in ogni caso:

Nome o ragione sociale: indicare in maniera completa;

Codice fiscale: indicare e/o indicare partita IVA;

Sede legale: indicare in maniera completa;

Autorizzazione n.: indicare gli estremi dell'autorizzazione numero e data del decreto.

TARGA AUTOMEZZO (riquadro h)

Indicare gli estremi di identificazione e le caratteristiche del mezzo con il quale viene effettuato il trasporto del rifiuto.

Per i rifiuti che vengono consegnati all'impianto e/o trasportati riportare i dati indicati nella corrispondente voce del modello Regionale di formulario di identificazione per il trasporto: riquadro n. 13.

NUMERO E DATA FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE (riquadro l)

Riportare il numero e la data del Modello regionale di formulario di identificazione per il trasporto: riquadro n. 0.

DESTINATARIO RIFIUTO (riquadro l)

Indicare nome o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA del destinatario, estremi dell'autorizzazione Regionale (numero e data del decreto). Indicare inoltre il luogo di destinazione del rifiuto.

Tutti i rifiuti devono essere conferiti e/o recapitati a soggetti autorizzati.

Per i rifiuti che vengono consegnati all'impianto e/o trasportati riportare i dati indicati nella corrispondente voce del modello Regionale di formulario di identificazione per il trasporto: riquadro n. 3.

Riportare in ogni caso:

Nome o ragione sociale: indicare in maniera completa;

Codice fiscale: indicare, e/o indicare partita IVA;

Sede legale: indicare in maniera completa;

Luogo di destinazione: indicare l'indirizzo del luogo di destinazione;

Autorizzazione n.: indicare gli estremi dell'autorizzazione, numero e data del decreto.

carico – scarico

per _____

–

Ditta _____

–

–

Sede _____

–

Codice fiscale _____ Partita IVA

formulario di identificazione per il trasporto di rifiuto tossico e nocivo

(D.P.R. 10 – 9 – 1982, n. 915 – Art. 18)

bollettario n. _____

dal n. _____ data _____

al n. _____ data _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI (D.P.R. n. 915/82, art. 18)

Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi della autorizzazione, natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati;
- nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o del detentore e del luogo di produzione o detenzione;
- nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e del luogo di destinazione.

Nel modello Regionale i produttori o detentori di rifiuti devono compilare il formulario di identificazione sulla base di quanto riportato nel registro di carico e scarico a cui devono aggiungere le informazioni specifiche relative alla fase del trasporto: causale, limiti temporali, sicurezza, modalità e mezzo di trasporto, fattori di rischio e classe ADR, contenute dei riquadri n. 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Il modello si compone di quattro esemplari che devono essere compilati, datati e firmati dal produttore o detentore del rifiuto e controfirmati dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere inviata alla Provincia dal produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore. Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni presso gli impianti che producano, detengano provvisoriamente, effettuino trattamento o provvedano allo stoccaggio definitivo, nonché presso la sede dell'impresa di trasporto.

Formulario di identificazione per il trasporto di rifiuto tossico e nocivo <small>(D.P.R. 10 - 9 - 1982, n. 915 - Art. 18)</small>		Bolla N.	Data																																				
1/f Produttore o detentore Nome o Ragione sociale _____ _____ Codice fiscale _____ Sede legale _____ Luogo di produzione o di detenzione _____ Autorizzazione N. _____	2/g Trasportatore Nome o Ragione sociale _____ _____ Codice fiscale _____ Sede legale _____ _____ Autorizzazione N. _____	3/i Destinatario Nome o Ragione sociale _____ _____ Codice fiscale _____ Sede legale _____ Luogo di destinazione _____ Autorizzazione N. _____																																					
4/d Quantità Volume rifiuti trasportati mc. _____ Peso rifiuti trasportati Kg. _____	5 Causale del trasporto Trattamento finale <input type="checkbox"/> Conferimento a terzi <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>	6 Inizio e fine trasporto Inizio: data _____ ora _____ Fine: data _____ ora _____																																					
20/m Nome dato al rifiuto: _____																																							
DESCRIZIONE RIFIUTO TRASPORTATO																																							
7/c1 Natura: <input type="checkbox"/> Organica <input type="checkbox"/> Inorganica <input type="checkbox"/> Mista	10 Caratteristiche chimico-fisiche e composizione: pH compreso da _____ a _____; % di H ₂ O _____ 10a/c3 Materiali sedimentabili _____ COD _____ Densità _____ Residuo secco a 105 °C (solo per i fanghi) _____ % in peso Residuo secco a 600 °C (solo per i fanghi) _____ % in peso																																						
8/c2 Stato fisico: Solido <input type="checkbox"/> Fangoso pompabile <input type="checkbox"/> Fangoso palabile <input type="checkbox"/> Fluido con precipitato solido <input type="checkbox"/> Fluido a più fasi <input type="checkbox"/> Fluido a T. sup. a _____ °C <input type="checkbox"/> Emulsione <input type="checkbox"/> Liquido a T. ambiente <input type="checkbox"/>	9 Caratteristiche organolettiche: Inodore <input type="checkbox"/> Odore solvente <input type="checkbox"/> Odore sgradevole <input type="checkbox"/> Odore pungente e/o irritante <input type="checkbox"/> Odore organico in fermentazione <input type="checkbox"/> Altre <input type="checkbox"/>	10b/c4 Sostanze presenti che rendono i rifiuti tossici e nocivi (*): <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> Altri metalli presenti non considerati nel D.P.R. 915/82: _____ Altre sostanze: _____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
MODALITÀ E MEZZO DEL TRASPORTO																																							
11 Fattori di rischio Esplosivo <input type="checkbox"/> Infiammabile <input type="checkbox"/> Corrosivo <input type="checkbox"/> Tossico se ingerito <input type="checkbox"/> Tossico per via inalator. <input type="checkbox"/> Tossico per via cutanea <input type="checkbox"/> Altri <input type="checkbox"/>	12 Classe di trasporto ADR: <small>(D.P.R. 20.11.79 n. 895 - Supplemento ordin. G.U. n. 120 del 3 - 5 - 80)</small> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> materiali che presentano rischio per la salute pubblica e/o l'ambiente che non rientrano nell'ADR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13/h Numero dei contenitori _____ Contrassegno contenitori _____ Tipo e marca del mezzo _____ Targa automezzo _____ Capacità o portata mc. _____ Nome e cognome autista _____																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
14 Eventuali cautele adottate _____																																							
15 Percorso _____																																							
16 Firma del produttore detentore del rifiuto _____	17 Firma del trasportatore _____	18 Firma del destinatario _____																																					
19 Annotazioni (incidenti, fermate, controlli) _____																																							
Copia per: PRODUTTORE o DETENTORE <input type="checkbox"/> ;																																							
NOTE: 1/f La lettera a destra indica il corrispondente riquadro del registro di carico e scarico. (*) Barrare la casella con il numero delle sostanze presenti che rendono i rifiuti tossici e nocivi; vedi specificazione a tergo. (10a) Se possibile indicare i parametri richiesti. (12) Barrare la casella della classe di trasporto che interessa; vedi specificazione a tergo. (20) Indicare il nome dato al rifiuto; non utilizzare voci generiche tipo fanghi, acque, polveri, ma precisare la tipologia.																																							

(*) Sostanze presenti che rendono i rifiuti tossici e nocivi (sostanze tossiche e nocive presenti nel rifiuto, considerato nel suo insieme delle componenti liquide e solide – vedi allegato D.P.R. n. 915/1982:

- 1 - Arsenico e suoi composti;
- 2 - Mercurio e suoi composti;
- 3 - Cadmio e suoi composti;
- 4 - Tallio e suoi composti;
- 5 - Berillio e suoi composti;
- 6 - Composti di Cromo esavalente;
- 7 - Piombo e suoi composti;
- 8 - Antimonio e suoi composti;
- 9 - Fenoli e loro composti;
- 10 - Isocianati;
- 11 - Cianuri, organici ed inorganici;
- 12 - Composti organoalogenati esclusi i polimeri inerti e altre sostanze considerate nel presente elenco;
- 13 - Solventi clorurati;
- 14 - Solventi organici;
- 15 - Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
- 16 - Prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui' catramosi derivanti da operazioni di distillazione;
- 17 - Composti farmaceutici;
- 18 - Perossidi, clorati, perclorati e azoturi;
- 19 - Eteri;
- 20 - Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti sull'ambiente non sono conosciuti;
- 21 - Amianto (polveri e fibre);
- 22 - Selenio e suoi composti;
- 23 - Tellurio e suoi composti;
- 24 - Composti aromatici policiclici (con effetti cancerogeni);
- 25 - Metalli carbonili;
- 26 - Composti del rame solubili;
- 27 - Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli;
- 28 - Policlorodifenili, policlorotrifenili e loro miscele.

(12) Classe di trasporto ADR (D.P.R. 20.11.79 n. 895 - Supplemento ordinario alla G.U. n. 120 del 3.5.1980):

- Materie ed oggetti soggetti ad esplosione1 a	
- Oggetti caricati con materie esplosive1 b	
- Mezzi di accensione, artifici e merci analoghe1c	
- Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione2
- Materie liquide infiammabili3	
- Materie solide infiammabili	4.1	
- Materie soggette ad accensione spontanea4.2	
- Materie che al contatto con l'acqua. sviluppano gas infiammabili.4.3	
- Materie comburenti5.1	
- Perossidi organici5.2	
- Materie tossiche6.1	
- Materie ripugnanti o suscettibili di produrre infezioni6.2	
- Materie radioattive	7	
- Materie corrosive	8	

(21) Allegato sostituito con D.P.G.R. 28/12/1993, n. 0543/Pres. (B.U.R. 27/4/1994, n. 17).

Facsimile domanda di autorizzazione

Spett.le
Direzione regionale dell'ambiente
via Giulia n. 75/1
34126 TRESTE

Oggetto: **Richiesta autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, articolo 15, commi dal 5 al 5 octies, legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 come modificato ed integrato con leggi regionali 23/89 e 41/91.**

Il sottoscritto

.....
.....
nato ail
.....
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta
.....
..... con sede legale in
.....
.....
viapartita
I.V.A.....
esercente l'attività di
.....
.....
.....
.....

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi
costituiti da
.....
derivanti dall'attività produttiva svolta in Comune di.....

.....
.....
in

via

.....
.....
e da realizzarsi presso la stessa sede secondo le indicazioni contenute nella relazione illustrativa e nella planimetria allegate.

A tal fine dichiara:

— che il quantitativo dello stoccaggio provvisorio rientra nei limiti di:

- 2 ton. per rifiuti solidi e fanghi palabili
500 l. per rifiuti liquidi
- per zone omogenee D3:
10 ton. per rifiuti solidi e fanghi palabili
2500 l. per rifiuti liquidi
- per zone omogenee D1 D2:
20 ton. per rifiuti solidi e fanghi palabili
5000 l. per rifiuti liquidi

Per la determinazione della zona omogenea indicata allega certificato della destinazione urbanistica dell'area, con esplicita indicazione delle particelle interessate:

— di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni in materia e di impegnarsi alla loro applicazione ed in particolare per quanto concerne:

- a) la tenuta del registro di carico e scarico;
- b) l'obbligo di conferire i rifiuti a ditte regolarmente autorizzate alla raccolta e trasporto per la specifica tipologia del rifiuto;
- c) le comunicazioni relative ai rifiuti da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno;

— sotto la propria responsabilità, che i dati contenuti nella relazione illustrativa sono veritieri e di impegnarsi a fornire ogni ulteriore integrazione di carattere istruttorio, qualora necessaria per specifici motivi tecnici o per la particolare natura del rifiuto;

Distinti saluti.

Data

Timbro e Firma

.....

Allegati:

- relazione illustrativa (originale più tre copie);
- planimetria dell'area/locali interessati (originale più tre copie), con l'individuazione del punto o punti di stoccaggio;
- certificato di destinazione urbanistica dell'area, se necessario, corredato da estratto catastale della medesima;
- certificato del Tribunale e/o della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura attestante il numero di iscrizione della Società/Ditta, il nome dei soci o dei componenti il Consiglio di amministrazione e l'attestazione del godimento dei diritti nonché l'indicazione dei poteri di firma e di rappresentanza; per i soggetti iscritti ad ordini professionali relativi certificati di iscrizione.

Avvertenze:

La relazione illustrativa deve contenere:

- a) descrizione della tipologia e delle caratteristiche dei rifiuti;
- b) capacità massima dello stoccaggio provvisorio e durata richiesta per la validità dell'autorizzazione (max 5 anni);
- c) descrizione delle caratteristiche dello stoccaggio provvisorio, del sito e dei mezzi tecnici prescelti per la sua realizzazione.

La relazione illustrativa e la planimetria devono essere datate e firmate dal titolare o legale rappresentante della Ditta per gli stoccaggi provvisori da realizzarsi nelle zone omogenee D1, D2 e D3, tali documenti devono essere sottoscritti anche da un tecnico abilitato.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, l'istanza e gli allegati non tecnici presentati in originale devono essere redatti su carta bollata o resa tale con l'applicazione delle apposite marche.